

Quesito del Servizio Supporto Giuridico Codice identificativo: 3581 Data emissione: 23/06/2025 Argomenti: Incentivi per funzioni tecniche Oggetto: Incentivo alle funzioni tecniche - quota per CUC Quesito:

nell'articolo 45 del Codice degli appalti D.Lgs. 36/2023 al comma n.8 c'è scritto che le centrali di committenza possono ricevere il 25% dell'indennità prevista al comma 2 O PARTI DI ESSE. cosa si intende per parti di esse? si intende che la quota del 25% per la CUC può essere calcolata su una parte della quota ai sensi del comma 2, esempio solo sulle prestazioni svolte e non sull'importo totale? il 25% non viene calcolato sulla quota del 20% del fondo innovazione ma solo sulla quota dell'80% incentivo per il personale?

Risposta aggiornata

In merito al quesito posto si evidenzia che, ai sensi del comma 8 dell'art. 45 del D.Lgs.36/2023, le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, autonomamente o su richiesta della centrale di committenza, in tutto o in parte, e, comunque, nel limite del 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2), le risorse per gli incentivi da destinare al personale di tale centrale di committenza, "in relazione alle funzioni tecniche svolte". La quota parte degli incentivi da corrispondere al personale della Centrale di Committenza, ai sensi del comma 8 dell'art. 45 del d.lgs. n. 36 del 2023, fissata nella misura massima del 25% delle risorse finanziarie di cui al comma 2, è comprensiva delle due componenti (incentivi al personale per l'80% e quota innovazione per il 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata), secondo i limiti e le finalità indicate dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 45 medesimo. Sulla base dell'articolato normativo, infatti, non si rinvencono elementi dal dato letterale che possano orientare verso una lettura del combinato disposto di cui ai commi 2, 5 e 8 dell'art. 45, citato, in senso restrittivo. Più specificamente, per come è costruito il comma 8, appare priva di alcuna ragione giustificativa un'opzione ermeneutica che tenda univocamente ad escludere dalla base di calcolo la componente del 20% riportato nel comma 5, purché vengano rispettate le finalità poste dalla norma, specificate nei commi 6 e 7 dello stesso art. 45. (cfr. deliberazione Sezione regionale di controllo per la Lombardia, LOMBARDIA/196/2024/PAR del 16/09/2024).